

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
**Olbia**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1768 DEL 21 / 07 / 2011**

**OGGETTO:** istituzione dell'Ufficio Legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia ed approvazione del relativo regolamento.

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di luglio

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentiti i pareri favorevoli del

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Giorgio Tidore

e del

**DIRETTORE SANITARIO**

Dott.ssa Maria Serena Fenu

**CONSIDERATA** l'opportunità che l'Azienda provveda autonomamente alla cura e difesa dei propri interessi sia in sede stragiudiziale che giudiziale con economia di risorse ed efficacia di risultati derivanti dall'impiego di professionalità presenti, stabilmente, all'interno dell'Azienda;

**VISTO** l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 1554 del 03.12.2007 ed approvato con delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 51/46 del 20.12.2007;

**DATO ATTO** che il suddetto Atto Aziendale ha ridefinito l'assetto organizzativo dell'Azienda prevedendo, all'art. 20, tra le Strutture di staff della Direzione Aziendale, gli "Affari Legali" quale funzione aggregata ed articolabile della struttura complessa denominata "Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione;

**RILEVATO** che la funzione "Affari Legali" è istituzionalmente preposta alla tutela legale diretta ed indiretta degli interessi dell'Azienda da esplicarsi sia in sede stragiudiziale che giudiziale postulando, pertanto, la preposizione di un Dirigente Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense;

**ATTESO** che all'esercizio della professione forense sono abilitati i dipendenti che, in possesso dei requisiti di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, siano iscritti nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti istituito presso i singoli Ordini Forensi;

**DATO ATTO** che l'Azienda ha in servizio un Dirigente Avvocato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.11.2010, nella persona dell'Avv. Caterina Cossellu;

**DATO ATTO** che ai fini dell'iscrizione dei dipendenti di questa Azienda, che siano in possesso dei requisiti di legge di cui al R.D. 1578 del 1933, nell'apposito Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti è necessario che i medesimi siano stabilmente assegnati all'Ufficio Legale dell'Azienda - istituito sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo (art. 3, lett. b, R.D.L. 1578/1933) - per la gestione delle cause e degli affari propri dell'Azienda medesima, con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri Uffici amministrativi allo scopo di assicurare e salvaguardare l'autonomia di giudizio e di iniziativa degli avvocati normalmente garantita nell'esercizio della professione in forma libera (ex multis Cass. SS.UU. n. 18359/2009; 1164/2000; 450/2000; 418/2000; parere CNF n. 30 del 23.02.2011);

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno attivare ed articolare la funzione "Affari Legali" di cui all'art. 20 dell'atto Aziendale, come Avvocatura di questa ASL n. 2 di Olbia e quindi come "Ufficio Legale" istituzionalmente preposto alla cura delle cause ed affari dell'Azienda, con piena autonomia operativa e gestionale, totale svincolo da rapporti di subordinazione gerarchica e con connessione diretta unicamente con la Direzione Aziendale;

**RITENUTO ALTRESI'** di preporre all'Ufficio Legale, come sopra delineato, il Dirigente Avvocato Caterina Cossellu per la gestione giudiziale e stragiudiziale delle cause e degli affari dell'Azienda con assunzione diretta della difesa in giudizio, con attribuzione di funzioni di coordinamento e direzione anche del personale di supporto;

**RITENUTO** di approvare il Regolamento concernente l'attività del costituendo Ufficio Legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** del parere, acquisito con prot. n. 42070 del 21.07.2011, espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania in senso favorevole all'iscrizione dell'Avv. Caterina Cossellu all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti, all'esito delle formalità burocratiche di istituzione dell'Ufficio Legale e previa apposita richiesta;

**Visti:**

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;  
l'Atto Aziendale;

**per i motivi di cui in premessa:**


**DELIBERA**

- di istituire l'Ufficio Legale dell'Azienda, articolando autonomamente la funzione aggregata denominata "Affari Legali", attualmente ricompresa nell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione di cui all'art. 20 del vigente Atto Aziendale, senza alcun vincolo di sottoposizione gerarchica ad altra struttura amministrativa ed in rapporto di connessione funzionale diretta unicamente con la Direzione Aziendale;
- di demandare al predetto Ufficio Legale la funzione di curare gli interessi, affari e cause dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- di adottare il Regolamento dell'Ufficio Legale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di assegnare stabilmente all'Ufficio Legale, con funzioni di direzione e coordinamento del personale assegnato al medesimo, il Dirigente Avvocato Caterina Cossellu, dipendente dell'Azienda a tempo indeterminato dal 16.11.2010, per l'esercizio delle funzioni legali di difesa e patrocinio dell'Azienda in sede stragiudiziale e giudiziale nonché in generale per la gestione degli affari contenziosi e precontenziosi, con autonomia di giudizio, operativa ed organizzativa, in diretta connessione con la Direzione Aziendale;
- di dotare l'Ufficio Legale di personale amministrativo di supporto;
- di provvedere all'iscrizione dell'Avv. Caterina Cossellu nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, con oneri a carico dell'Azienda;
- di comunicare la presente deliberazione ai Servizi Amministrazione del Personale, e Contabilità e Bilancio incaricandoli dei conseguenti adempimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giorgio Tidore)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 22/07/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 22/07/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso \_\_\_\_\_.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

del \_\_\_\_\_  
"Allegato alla delibera n° \_\_\_\_\_"

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA**

"Allegato alla delibera n° 1768  
del 21.07.2011"

**REGOLAMENTO UFFICIO LEGALE**



**ART. 1**  
**ISTITUZIONE**

1. È formalmente istituito l'Ufficio Legale, quale Avvocatura della ASL 2 Olbia, previsto dall'Atto Aziendale come funzione di staff della Direzione Aziendale aggregata funzionalmente alla struttura complessa Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione.
2. L'Ufficio Legale è costituito da Avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da personale di supporto.
3. In adempimento del R.D.L. n. 1578 del 1933 (Legge Professionale Forense), l'Ufficio Legale è munito di autonoma organizzazione, si differenzia da ogni altra struttura amministrativa e si connette direttamente con la Direzione Aziendale senza intermediazione.
4. In particolare non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra gli avvocati dell'Ufficio ed i dirigenti o dipendenti dell'apparato amministrativo dell'Azienda.

**ART. 2**  
**COMPITI**

1. Spetta all'Ufficio Legale la gestione degli affari precontenziosi e contenziosi in genere.
2. Spetta all'Avvocato Dirigente dell'Ufficio Legale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione nelle cause attive e passive che gli vengono affidate, esprimendo il proprio parere anche in ordine alla promozione, resistenza abbandono o transazione di giudizi nei quali sia parte l'Azienda.
3. Oltre all'attività giudiziale, l'Ufficio Affari legali svolge attività di consulenza agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente.
4. L'accesso ai pareri legali è autorizzato dal Direttore Generale o dal Direttore Amministrativo.
5. L'Ufficio Legale si occupa del recupero dei crediti vantati dall'Azienda su impulso e con il supporto delle strutture aziendali, tenute a fornire la necessaria documentazione e assistenza nelle materie di specifica competenza.

**ART. 3**  
**DIREZIONE DELL'UFFICIO LEGALE**

1. Alla dirigenza dell'Ufficio Legale, ed al coordinamento degli altri Avvocati, presiede un Dirigente Avvocato incaricato con provvedimento del Direttore Generale, con i seguenti compiti:
  - a) esprimere il parere alla Direzione Aziendale, sentiti i Servizi interessati, in ordine all'instaurazione di liti o alla resistenza in giudizio, nonché in relazione a transazioni o rinunce di giudizi in essere di cui sia parte l'Amministrazione;

- b) sovrintendere alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi, assicurando il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività dell'Ufficio Legale, e promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- c) provvedere alla organizzazione dell'Ufficio ed alla gestione delle risorse assegnate.

#### **ART. 4**

### **COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO LEGALE**

1. Dell'Ufficio Legale fanno parte dipendenti del ruolo professionale con inquadramento dirigenziale, o di categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale ed assegnati stabilmente all'Ufficio con provvedimento formale di destinazione all'esercizio delle funzioni legali, che siano iscritti nell'elenco speciale degli Avvocati degli Enti di cui all'art. 3, co. 4, R.D.L. n. 1578/1933, con oneri di iscrizione a carico dell'Azienda, oltre a personale amministrativo di supporto.

#### **ART. 5**

### **RAPPORTI CON GLI UFFICI**

1. I singoli Servizi sono tenuti a fornire all'Ufficio Legale, nei termini richiesti, i chiarimenti, notizie, osservazioni e documenti necessari per l'adempimento dei compiti istituzionalmente assegnati, e segnatamente per la predisposizione della difesa dell'Azienda.
2. I Servizi sono anche tenuti a fornire, su richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali dell'Ufficio Legale.

#### **ART. 6**

### **AVVOCATI DEL LIBERO FORO**

1. La Direzione Aziendale, anche su proposta del Dirigente Avvocato dell'Ufficio Legale può deliberare di associare al legale interno - mediante mandato congiunto - uno o più legali esterni oppure di affidare in via esclusiva il mandato ad litem ad uno o più legali del libero foro specialisti nella materia oggetto della controversia per la quale non sia presente analogha specializzazione all'interno dell'Ufficio Legale.
2. La Direzione Aziendale, anche su proposta del Dirigente Avvocato dell'Ufficio Legale, affida la difesa giudiziale dell'Azienda a legali esterni anche nel caso di segnalato intenso carico di lavoro dell'Ufficio Legale.

#### **ART. 7**

### **PRATICA PROFESSIONALE**

1. Presso l'Ufficio Legale può essere compiuta la pratica forense per l'accesso all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il biennio di legge per l'ammissione agli esami di Stato.


**ART. 8**  
**ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO**

2. Ai sensi dell'art. 16, co. 2 della L. 15 febbraio 2005 n. 15 ed in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
  - pareri resi in ordine all'orientamento della condotta aziendale;
  - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

**ART. 9**  
**COMPENSI PROFESSIONALI**

1. Al Dirigente Avvocato appartenente al ruolo professionale spettano i compensi di natura professionale di cui all'art. 64 CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 05.12.1996, come previsto dal R.D. 27.11.1933 n. 1578, ossia le somme recuperate a titolo di spese legali a seguito di sentenza, anche non definitiva, di condanna della parte avversa soccombente. In particolare:
- a) gli onorari che devono essere corrisposti sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della controparte soccombente e sono corrisposti dopo l'acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'Azienda (v. circolare ARAN prot. n. 1943 del 20.02.2002);
  - b) gli onorari spettano esclusivamente ai Dirigenti appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali ex art. 64 CCNL 05.12.1996 Dirigenza SPTA;
  - c) in caso di assegnazione all'Ufficio Legale di più Dirigenti Avvocati, la ripartizione degli onorari tra i Dirigenti del ruolo professionale legale è definita dall'Azienda con separato regolamento accessorio;
  - d) l'Azienda trattiene una quota del 10% sugli onorari a titolo di copertura forfetaria delle spese generali, pertanto al dirigente Avvocato spetterà il rimanente 90%, comunque al lordo degli oneri riflessi.
2. Detti compensi professionali sono attribuiti al Dirigente Avvocato per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché organi di giurisdizione equiparata.
3. Alle sentenze sono equiparati i decreti ingiuntivi esecutivi, non opposti o dichiarati provvisoriamente esecutivi.

**ART. 10**  
**CORRELAZIONE CON LA VALUTAZIONE DI RISULTATO E CON  
L'INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA'**

1. Spetta comunque agli Avvocati assegnati all'Ufficio Legale la retribuzione di risultato e l'incentivazione alla produttività, come regolate in sede di contrattazione collettiva, in
- 



considerazione sia della mancata percezione di compensi professionali nei casi di pronunzia giudiziale di compensazione delle spese, sia dello svolgimento dell'attività stragiudiziale e di consulenza.

**ART. 11**  
**INCOMPATIBILITA'**

Si applicano agli Avvocati dell'Ufficio Legale, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 31.12.1993 n. 584 sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001.

